

Storia delle revisioni

- 0.0.1 - Prima bozza dello statuto LUGGe, ottobre 2000.
- 0.0.2 - Spostata la riga sull'estinzione dell'associazione.
- 0.0.3 - Comunicazione di morosità da A/R a più consona, ridotto il termine a 30gg.
- 0.0.4 - Convocazione dell'assemblea a fronte di presentazione di dimissione del Presidente.
- 0.0.5 - Ridotto il termine di convocazione dell'assemblea da 30gg a 15gg.
- 0.0.6 - Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria più "garantita".
- 0.0.7 - Elezioni di un sostituto ad una carica del Consiglio Direttivo.
- 0.0.8 - Tempi per l'entrata in vigore delle modifiche allo statuto.
- 0.1.0 - Modifiche apportate nella riunione del 11/12/2000 all'istituto G.
- 0.1.1 - Eliminato l'obbligo di pagamento della quota per i Soci Fondatori.
RTF - Elrond ha inserito i revisori dei conti e la limitazione alle deleghe.
- 0.1.2 - Rilettura dello statuto e riflessione sulle eventuali modifiche.
- 0.1.3 - Modifiche in rosso ed --eliminazioni--
- 0.1.4 - Trasformato in formato RTF e corretto il lessico inserita la possibilità di abbandonare per il Socio Fondatore.
- 0.1.5 - Modifiche ratificate il 04 gennaio 2001.
- 0.1.6 - Modifiche a 4 mani con Daniele in magenta.
- 0.1.7 - Modifiche ratificate il 13 gennaio 2001.
- 0.1.8 - Modifiche proposte da Massimo in ciano7
- 0.1.9 - Modifiche ratificate il 20 gennaio 2001.
Modifiche approvate in 3 + 1 assente in marrone.
- 0.2.0 - Modifiche apportate/approvate il 24 gennaio 2001 da Roberto, Massimo e Simone.
- 0.2.1 - Modifiche approvate il 30 gennaio 2001 da Daniele, Massimo, Matteo, Roberto. Le modifiche necessarie per adeguare lo statuto a quanto deliberato sono confermate salvo obiezioni e si trovano in blu
- 0.2.2 - Modifiche in rosso apportate dopo la consultazione con il notaio di Via Galata in sfondo giallo quelle da controllare in particolare, e in blu quelle tratte da openlabs.
- 0.2.3 - Approvato nella riunione del 17 febbraio 2001
- 0.2.4 - Approvato nella riunione del 24 febbraio 2001, in rosso le modifiche proposte a posteriori da Roberto
- 0.2.5 - Sono in bordeaux le modifiche introdotte da Roberto il 01 marzo 2001
- 0.2.6 - Modifiche approvate nell'assemblea del 03 marzo 2001
- 0.2.7 - Sistemato: ricorso, radiazione, gestione economica, contestazione del bilancio e responsabilità degli amministratori.
- 0.2.8 - Modifiche approvate sabato 10 marzo e martedì 13 marzo.
- 0.2.9 - Inserito l'indice degli articoli e le nostre perplessità per il notaio.
- 1.0.0 - Atto costitutivo e statuto definitivo depositato presso il notaio.
- 1.0.1 - Correzioni ortografiche:
 - Art. 15: esc usione -> esclusione
 - Art. 15: L esclusione -> L'esclusione
 - Art. 30: ad interim -> "ad interim"
 - Art. 34: renumerazione -> remunerazione
- 1.0.2 Proposta da Andrea Derni
- 1.0.3 Rielaborazione da RAF
- 1.0.4 Aggiunta collegio fondatori e modifiche sottolineate
- 1.0.5 Versione approvata dal consiglio
- 2.0.0 Versione approvata dall'assemblea (articoli sottolineati)

INDICE

PARTE I - Disposizioni generali

- Art. 1** - Denominazione e sede
- Art. 2** - Oggetto
- Art. 3** - Finalità
- Art. 4** - Durata
- Art. 5** - Patrimonio
- Art. 6** - Finanziamenti
- Art. 7** - Organi dell'Associazione

PARTE II - I Soci

- Art. 8** - Composizione dell'Associazione
- Art. 9** - Titoli e onorificenze
- Art. 10** - Le cariche
- Art. 11** - Diritti del socio
- Art. 12** - Doveri del socio
- Art. 13** - Recesso del socio
- Art. 14** - Sospensione del Socio
- Art. 15** - Esclusione del socio

PARTE III - L'Assemblea

- Art. 16** - Composizione
- Art. 17** - Delega
- Art. 18** - Competenze dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 19** - Competenze dell'Assemblea Straordinaria
- Art. 20** - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 21** - Costituzione dell'Assemblea
- Art. 22** - Verbalizzazione
- Art. 23** - Delibere Assembleari

PARTE IV - Gli organi direttivi e di amministrazione

- Art. 24** - Composizione
- Art. 25** - Candidatura
- Art. 26** - Elezioni e nomina
- Art. 27** - Sostituzione temporanea di un consigliere
- Art. 28** - Presidente e Vicepresidenti
- Art. 29** - Segretario
- Art. 30** - Tesoriere
- Art. 31** - L'Economo
- Art. 32** - Responsabilità dei Consiglieri
- Art. 33** - Competenza e convocazione del Consiglio
- Art. 34** - Il bilancio dell'Associazione
- Art. 35** - Delibere del Consiglio
- Art. 36** - Delibere telematiche
- Art. 37** - Strumenti informatici e telematici
- Art. 38** - Collegio dei Proviviri

PARTE V - Rinvio

- Art. 39** - Rinvio

PARTE I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione LUGGe dove LUGGe è l'acronimo di "Linux Users Group Genova" (d'ora in poi semplicemente Associazione).

La sede è sita a Genova, in via Cecchi, 4/4 scala "A".

Se necessario, l'Associazione si potrà strutturare su base federale, curando la promozione e la creazione di Sezioni staccate.

In tal caso, le modalità di creazione e funzionamento e le competenze delle sezioni staccate saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere, nei più vasti strati della società civile, la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici in combinazione con l'uso di software libero e/o open source con particolare attenzione a quelli legati al sistema operativo "Gnu/Linux", nei limiti consentiti dalle leggi in materia.

A questo fine, si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga o sia necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione non ha carattere politico o religioso ma può partecipare a manifestazioni ed iniziative anche di carattere politico, che abbiano fra gli obiettivi primari uno degli stessi dell'Associazione, esclusivamente per diffondere, promuovere e/o difendere il software libero e/o open source.

In particolare l'associazione farà riferimento ai prodotti distribuiti con licenza pubblica GPL/LGPL della Free Software Foundation e, più in generale, con licenze dette "Open Source" e "Open Hardware".

La descrizione della licenza GPL è reperibile, al momento della stesura di questo documento, al sito internet: "<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>".

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili e finanziamenti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni analoghe nella finalità al LUGGe e dotate di statuto che le individuino come associazioni senza scopo di lucro.

Sarà l'Assemblea a decidere i fruitori del patrimonio stesso tenendo presenti i vincoli sopra citati.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio liquido dell'Associazione viene gestito mediante conto corrente intestato all'Associazione, fatta eccezione per una piccola quantità rinnovabile ratificata dal Consiglio e affidata all'Economo per le piccole forniture di carattere urgente.

Il prelevamento di liquidi dal conto, l'emissione di assegni di pagamento, la cessione o l'acquisizione di beni registrati è soggetta a doppia firma vincolata del Presidente e del Tesoriere.

Art. 6 - Finanziamenti

Il Consiglio Direttivo, nel progettare le attività dell'associazione, dovrà pianificare anche le spese che la realizzazione degli obiettivi comporta.

Affinché tali spese possano essere affrontate dall'Associazione, il consiglio Direttivo dovrà provvedere a riservare risorse e fare quanto possibile per ottenere appositi finanziamenti.

In tal senso, il Consiglio Direttivo potrà, ad esempio, a nome dell'Associazione:

- a) ottenere e stimolare donazioni e/o sponsorizzazioni verso l'Associazione;
- b) stipulare convenzioni al fine di realizzare centri di formazione, reti telematiche ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario;
- c) ottenere finanziamenti da garantire nella maniera più idonea.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali, attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sponsorizzare a nome dell'Associazione ed eventualmente finanziare, qualora lo ritenga e senza privare l'Associazione di risorse necessarie, iniziative socio –culturali in linea con gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione ed elegge direttamente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall'Assemblea e da questa prende il mandato per amministrare i beni dell'Associazione e dirigerne l'attività.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a risolvere le controversie fra soci.

PARTE II - I Soci

Art. 8 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

L'Associazione è quindi composta da:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori solo coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione stessa. Il titolo di Socio Fondatore non è alienabile se non per volontà dell'interessato.

Sono Soci Sostenitori, tutti coloro che sono maggiorenni si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente e ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, abbiano presentato domanda per acquisire tale qualifica e siano stati accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale prevista in misura quintupla.

Sono Soci Ordinari, tutti coloro che, al momento del rinnovo dell'iscrizione, sono maggiorenni, si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci Ordinari sono obbligati al pagamento della quota sociale prevista.

Sono Soci Onorari, coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professione si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Titoli e onorificenze

Il Socio Fondatore, che non abbia più intenzione di partecipare alle attività e all'amministrazione dell'Associazione, è liberato da ogni impegno qualora ne presenti domanda, che non può essere rifiutata, all'Organo Sociale preposto. Il Socio Fondatore, che presenti tale domanda, ha diritto di ricevere il titolo di Socio Onorario.

Il Socio Onorario, prima di essere pubblicamente investito di tale titolo, ha il diritto di esserne informato, previa comunicazione scritta: alla quale dovrà rispondere favorevolmente, nel caso accetti di essere investito del titolo.

Art. 10 - Le cariche

Sono Consiglieri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno 12 (dodici) mesi all'associazione oppure fondatori. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo gli artt. 25 e 26 del presente Statuto.

Sono Proviviri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno 12 (dodici) mesi all'associazione oppure fondatori. I proviviri sono eletti, secondo l'art. 38 del presente Statuto, a giudici con il compito di dirimere le controversie fra Soci, di pronunciarsi sul merito delle azioni cautelative adottate dal Consiglio contro un Socio, quali richiamo all'ordine e sospensione, di concludere la procedura di radiazione iniziata a carico di un Socio.

I Soci riconoscono unicamente ai Proviviri il compito di giudici supremi per ogni controversia di natura amministrativa o civile nata all'interno dell'Associazione, accettano come vincolante il Loro verdetto e rinunciano a presentare ricorso presso altre sedi che non

sia l'Assemblea dell'Associazione.

Art. 11 - Diritti del socio

I soci Sostenitori e Ordinari maturano il diritto di voto 6 (sei) mesi dopo la prima iscrizione (le successive sono da considerarsi rinnovi)

Tutti i Soci maggiorenni che abbiano acquisito il diritto di voto partecipano alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio di tale diritto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

I soci che non abbiano ancora acquisito il diritto di voto possono assistere ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci hanno altresì diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni, alla frequenza di corsi e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Art. 12 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea e degli Organi Sociali;
- b) comportarsi in modo da non gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare (con esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Fondatori) la quota sociale stabilita annualmente;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
- e) I Soci Ordinari e Sostenitori sono obbligati a dare sollecito avviso, entro 30 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Organo Sociale competente, qualora essi partecipino, o fattivamente o mediante investimento non marginale, ad un'impresa commerciale che abbia attività analoghe o diametralmente opposte a quelle dell'Associazione: tali per cui possa essere supposto il conflitto di interesse. La mancanza di tale comunicazione rappresenta un motivazione sufficiente per procedere alla sospensione del Socio secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 13 - Recesso del socio

Il socio che decida di non rinnovare la sua partecipazione all'associazione deve darne comunicazione scritta all'Organo Sociale competente entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo presenterà all'Organo Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci (ossia al segretario) l'elenco dei morosi; il segretario provvederà secondo l'art. 15 capoverso a) del presente statuto.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Art. 14 - Sospensione del Socio

Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può procedere alla sospensione della qualifica di Socio Sostenitore o Socio Ordinario ed eventuale diritto di voto nelle seguenti situazioni:

- a) qualora il Socio abbia agito in maniera tale da gettare discredito sull'Associazione;
- b) qualora il Socio abbia agito, nell'ambito delle attività dell'Associazione o all'esterno di esse, contro i fini istituzionali dell'Associazione;
- c) qualora il Socio non abbia dato avviso, entro il termine previsto all'art. 12), punto e), della sopraggiunta situazione di conflitto di interesse.

La sospensione della qualifica di Socio è una misura temporanea e di urgenza adottata a

difesa dell'Associazione. Poiché l'Associazione è sostenuta dalla collaborazione di tutti i Soci e tale misura annulla la capacità del Socio sospeso di partecipare fattivamente all'Associazione, la sospensione di un Socio deve essere adottata con estrema cautela ed è eventualmente compito del Consiglio, in particolare dei Consiglieri che l'hanno deliberata, dimostrare la necessità e l'urgenza di tale misura presso l'Assemblea.

Sono ritenute aggravanti lo scopo di lucro, i moventi di carattere puramente personale e quanto costituisce reato secondo la normativa vigente.

Il Socio contro cui è stata deliberata la sospensione può accettare tale misura temporanea e presentare una lettera di scuse all'Associazione in persona del segretario; il quale si occuperà di presentarla alla prima Assemblea convocata. Il socio inoltre dovrà procedere all'eliminazione dei motivi per cui tale misura è stata deliberata. Altrimenti, può decidere di impugnarla presentando ricorso presso la prima l'Assemblea convocata. In questo caso, è fatto obbligo al Consiglio di mettere tale ricorso all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata.

L'Assemblea che si riunisca con un ordine del giorno contenente la sospensione di un Socio, dovrà occuparsi di tale questione prima di affrontarne qualsiasi altra: in modo da stabilire inequivocabilmente il diritto o meno del Socio sospeso di partecipare alle successive votazioni.

L'Assemblea chiamata a discutere il ricorso di un Socio contro cui sia stata deliberata la sospensione, può entrare nel merito della questione e pretendere solide motivazioni a fronte di tale misura: viste le quali può deliberare la cessazione della misura cautelativa, confermarne la validità oppure iniziare la procedura di esclusione contro il Socio in questione.

Contro il Socio che sia fatto oggetto di una seconda sospensione, essendo già stato nei 24 mesi precedenti oggetto di una sospensione accettata o confermata secondo quanto sopra descritto, è aperta d'ufficio la procedura di esclusione.

Art. 15 - Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per le seguenti motivazioni:

- a) morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale: l'Organo Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci (ossia il segretario) provvede con comunicazione scritta (secondo le modalità che ritiene più consone: posta elettronica, lettera o raccomandata A/R) al sollecito del pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di spedizione dell'avviso senza che sia pervenuto il pagamento, l'Organo Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci provvederà al deponimento del nominativo. Il conseguente elenco dei soci verrà presentato all'assemblea ordinaria dei soci.
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure responsabile di aver comportamenti tali da gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti.

L'esclusione di un socio è una misura adottata dall'Associazione per evitare di essere danneggiata dal comportamento di un Socio. In questo spirito, ogni proposta di esclusione dovrà essere singolarmente deliberata anche nel caso che più Soci abbiano concorso al comportamento disdicevole motivo di tale mozione.

Il Consiglio ha l'obbligo di inserire la mozione di esclusione di un Socio all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. L'Assemblea convocata che abbia all'ordine del giorno la discussione di un'esclusione dovrà prima affrontare questa questione prima di procedere a qualsiasi altra votazione: in maniera tale che le successive votazioni non siano inquinate dal dubbio di legittimità.

Il Socio oggetto di una procedura di esclusione ha il diritto di assistere al dibattimento della mozione di esclusione di cui è oggetto e di fare un discorso all'Assemblea.

Il socio esclusione non potrà riottenere la qualifica di socio mediante la normale procedura

descritta dall'art. 8).

Per riottenere la riammissione il socio escluso potrà presentare domanda di revoca dell'esclusione al Consiglio Direttivo il quale dovrà presentarla all'Assemblea.

La presentazione della domanda di revoca dell'esclusione dovrà essere inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata.

Solo l'Assemblea ha il potere di rimuovere il provvedimento di esclusione emesso ai danni di un ex-socio.

PARTE III - L'Assemblea

Art. 16 - Composizione

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a parteciparvi i Soci Fondatori e i Soci Onorari.

Hanno diritto a parteciparvi i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i Soci Fondatori.

Hanno diritto di voto i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari che siano maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale e che abbiano maturato tale diritto ai sensi dell'art. 11.

Art. 17 - Delega

Un Socio avente diritto ma impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare il voto ad un altro Socio, che non sia un Consigliere. I Consiglieri possono delegare il voto solamente ad un altro Consigliere.

Le deleghe devono, necessariamente, essere conferite per scritto, essere firmate dal socio delegante, riportare la data della firma e i dati anagrafici (nome e cognome) e sociali (n. di tessera sociale) del Socio delegato e del Socio delegante.

Le deleghe devono essere presentate all'apertura dei lavori dell'Assemblea, o in un momento successivo se questo coincide con l'arrivo del socio delegato.

Le deleghe saranno messe agli atti e l'eventuale presenza del delegante dovrà essere messa a verbale nel momento stesso in cui egli si presenta. La delega perde effetto dal momento in cui il delegante si presenta.

Nessun socio può ricevere più di una delega. La delega diventa inefficace nel momento stesso che il socio delegante si presenti all'Assemblea.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- b) sull'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 19), non possa venire deciso tramite gli strumenti telematici di coordinamento gestiti dall'Associazione o non possa venire deciso dagli eventuali Organi Sociali preposti;
- d) sull'esclusione di un socio.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno il primo martedì di marzo.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, o del 50% più uno dei Soci Ordinari.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni anticipata del Presidente.

Art. 19 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, della metà più uno dell'insieme dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) su eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (il quale non può essere modificato che con i tre quarti dei voti dei soci aventi diritto al voto);
- b) sulla revoca prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) sull'estinzione dell'Associazione.

Le modifiche allo Statuto saranno presentate ai soci mediante comunicazione scritta e personale a ciascuno di essi e mediante avviso affisso presso le sede sociale.

Le modifiche apportate allo statuto entrano in vigore dopo trenta giorni dalla comunicazione ai soci e a patto che, entro tale termine, non venga convocata un'Assemblea Straordinaria che abbia all'ordine del giorno di abrogare in tutto od in parte le modifiche ratificate nella precedente convocazione.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per la revisione delle modifiche, potrà abrogare per intero le modifiche stesse mediante voto di maggioranza semplice.

La revisione delle modifiche, fatta eccezione per la sopra citata abrogazione in blocco, sarà soggetta al voto della maggioranza qualificata, di cui all'art. 21 dello statuto.

Se l'Assemblea Straordinaria per la revisione delle modifiche non deliberi alcuna variazione di esse, queste si intenderanno in vigore il giorno dopo la chiusura dell'assemblea.

Se invece l'Assemblea straordinaria deliberasse ulteriori modifiche o abrogasse parte delle modifiche precedenti, allora le modifiche così aggiornate dovranno per intero subire l'iter sopra previsto come normali modifiche allo statuto.

L'estinzione dell'Associazione, per diventare efficace, deve subire lo stesso iter riservato ad una modifica dello statuto.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale e mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci; e, se del caso, tramite lettera ai singoli Soci.

L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno; e la data e l'ora, nello stesso luogo, in cui si terranno le assemblee in seconda convocazione e l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

Art. 21 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere riunita ovunque purché nel comune di Genova, in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie.

In sessione Ordinaria, in prima convocazione, l'Assemblea si considera costituita con la presenza di almeno la metà dell'insieme dei Soci aventi diritto di voto.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea in seconda convocazione può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà più uno dell'insieme dei Soci aventi diritto di voto .

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea, in seconda convocazione può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti, a patto che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- siano presenti tutti i Consiglieri e il Presidente;
- siano presenti tutti i Soci Fondatori.

Trascorse almeno due ore dalla prima convocazione, l'Assemblea in terza convocazione può deliberare, fatta eccezione per l'estinzione dell'Associazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, a patto vi siano fra gl'intervenuti almeno un Consigliere, il Presidente e un Socio Fondatore.

Art. 22 - Verbalizzazione

I convenuti, all'inizio di ogni seduta eleggono tra i Soci presenti un Presidente e un Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la validità dell'Assemblea ne dichiara l'apertura, o il rinvio nei casi previsti dallo Statuto o quando le condizioni non ne permettano il regolare svolgimento.

Il Segretario dell'Assemblea provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, i quali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 23 - Delibere Assembleari

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati mediante delega.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano o per appello nominale ad insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea.

PARTE IV - Gli organi direttivi e di amministrazione

Art. 24 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da sette consiglieri eletti alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere, Vicetesoriere, Economo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per una durata di 2 (due) anni dal momento della sua elezione.

Art. 25 - Candidatura

Per ogni carica sopra scritta l'Assemblea elegge un candidato secondo l'art. 26 del presente Statuto.

Ogni Socio con diritto di voto, iscritto all'associazione dal almeno 12 (dodici) mesi, e comunque ogni socio fondatore, può candidarsi ad una o più fra le cariche sopra citate.

Le liste dei candidati sono quattro: candidati alla presidenza, candidati alla segreteria, candidati alla tesoreria, candidati Economo. La candidatura avviene mediante iscrizione volontaria in una o più delle quattro liste.

Il Presidente potrà essere eletto unicamente tra i Soci candidati alla presidenza e il Vicepresidente, unicamente, fra i candidati alla presidenza non eletti. Analogamente, è stabilito per le elezioni alla segreteria e alla tesoreria, rispettivamente per quelle liste di candidati.

Art. 26 - Elezioni e nomina

Le elezioni possono aprirsi regolarmente quando all'Assemblea vengono presentate le liste dei candidati che siano sufficienti ad eleggere per intero il consiglio.

Le elezioni vengono eseguite secondo la seguente procedura.

- Viene letta, in ordine alfabetico per cognome, tutta la lista dei candidati alla presidenza.
- Per ogni nominativo nella lista dei candidati alla presidenza:
 - a) viene pronunciato il nominativo e si chiama l'assemblea al voto;
 - b) ogni socio presente con diritto di voto esprime la preferenza secondo le modalità previste dall'art. 23);
 - c) per ogni delega, presentata secondo l'art. 17), viene chiamato il relativo socio delegante; in assenza di questo, viene consultata la persona delegata. Se il delegante si presenta, si suppone che egli abbia già espresso la sua preferenza nella votazione dei presenti e la delega perde efficacia da quel momento in avanti.
 - d) Si conteggia, si verbalizza e si rende pubblica la somma delle preferenze;
- Il nominativo del candidato che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze viene proclamato Presidente di fronte all'assemblea e il suo nominativo, se presente, viene barrato nelle altre liste di candidatura.
- Si procede all'elezione, rispettivamente nell'ordine scritto, del Segretario e del Tesoriere con procedura analoga a quella sopra esposta per il Presidente.
- Il Presidente potrà presentarsi all'Assemblea con un breve discorso di investitura. In tale discorso può esprimere all'Assemblea una preferenza per la carica di Vicepresidente, scegliendo fra i candidati alla presidenza stessa non eletti. Analogamente si potranno svolgere, rispettivamente nell'ordine scritto, la presentazione del Segretario e del Tesoriere.
- L'Assemblea, ascoltati i discorsi di investitura, debitamente terrà conto dell'orientamento indicatole in tali discorsi e si appresterà alle elezioni, rispettivamente nell'ordine scritto e nelle modalità sopra esposte, del Vicepresidente, del Vicesegretario, del Vicetesoriere e dell'Economista.

- In caso di parità, si ripeterà l'elezione fra i candidati con il massimo numero di preferenze.

Art. 27 - Sostituzione temporanea di un consigliere

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà ad interpellare il primo dei non eletti, e così a ritroso, verificando la disponibilità a ricoprire la carica associativa.

Nel caso non si trovi fra i suddetti candidati un sostituto, si dovrà entro quindici giorni dalla vacanza della carica, dare comunicazione affinché sia convocata l'Assemblea Ordinaria al fine di eleggere un sostituto.

Il mandato del nuovo eletto scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 28 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente hanno il dovere di curare le pubbliche relazioni.

Il Presidente, coadiuvato dal primo Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività di fronte all'Associazione.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Il Presidente può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto.

Il Vicepresidente può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto.

La rimozione del Presidente comporta l'automatica rimozione del Vicepresidente.

Art. 29 - Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

Al Segretario e al Vicesegretario spetta il compito di curare le comunicazioni istituzionali con i soci. Inoltre sono responsabili delle attività di promozione e comunicazione che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria, è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.

Le cariche di Segretario e di Vicesegretario scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Il Segretario può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci votanti della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto.

Il Vicesegretario può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci votanti della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica “ad interim” fino alla nomina del sostituto.

La rimozione del Segretario comporta l'automatica rimozione del Vicesegretario.

Art. 30 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività ed ha il dovere di controllare la pertinenza della spesa.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i varî Consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento ne venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute.

Il Tesoriere è, in sede di Assemblea Ordinaria, è tenuto ad un resoconto della propria attività.

Le cariche di Tesoriere e il Vicetesoriere scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Il Tesoriere può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica “ad interim” fino alla nomina del sostituto.

Il Vicetesoriere può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica “ad interim” fino alla nomina del sostituto.

La rimozione del Tesoriere comporta l'automatica rimozione del Vicetesoriere.

Art. 31 - L'Economo

L'Economo cura la conservazione ed il buon uso di tutti i beni di proprietà dell'Associazione.

E' responsabile della regolare tenuta del libro degli inventarî e dei registri di carico e scarico di tutti i beni mobili.

Vigila affinché qualunque cespite che possa essere asportato per riparazioni, prestito o altri motivi, sia a tempo debito rimesso in luogo o sede opportuna ed ha mansioni di bibliotecario.

Provvede, nei limiti dell'apposito fondo rinnovabile messogli a disposizione mediante delibera del Consiglio, alle piccole forniture di carattere urgente predisponendo mensilmente il relativo rendiconto (nota spese) corredato dai rispettivi giustificativi fiscali e sottoponendolo al Tesoriere.

Art. 32 - Responsabilità dei Consiglieri

I Consiglieri che agiscono in nome e per conto dell'Associazione all'interno dei compiti loro assegnati dal mandato elettivo, cioè della loro carica, oppure che agiscano in conseguenza di una delibera del Consiglio o dell'Assemblea non sono ritenuti responsabili in solido.

Qualora un Consigliere agisca in nome e per conto dell'Associazione al di fuori dei suoi compiti contro i fini istituzionali e/o a danno dell'associazione, allora l'Assemblea può deliberare la responsabilità civile individuale del Consigliere pretendendo il risarcimento del danno provocato per dolo.

Quei consiglieri che, pur essendo a conoscenza del comportamento del suddetto non siano intervenuti, saranno ritenuti parimenti responsabili.

Sarà compito dell'Assemblea ed eventualmente del Collegio dei Probiviri, chiamato a dirimere la vertenza, dimostrare la colpa o la negligenza del Consigliere sotto inchiesta.

Art. 33 - Competenza e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i varî aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

- Prima della fine del mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo, la quale non potrà essere inferiore alla metà o superiore al doppio della quota dell'anno in corso. Il pagamento della quota, nell'importo deliberato e vigente in quel momento, vale per la competenza, relativa ai dodici mesi successivi al pagamento medesimo.
- Prima della fine del mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo.

Il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dalla Assemblea dei Soci in sede di Assemblea consuntiva.

Il Consiglio può designare per la gestione contabile e finanziaria un dottore commercialista che accetti di occuparsi della gestione economico-finanziaria dell'Associazione; sarà compito del Consiglio trovare, in seno all'Associazione, i fondi per pagarne la parcella.

Art. 34 - Il bilancio dell'Associazione

Il bilancio dell'Associazione si compone di due parti, quella relativa all'anno terminato, detto consuntivo, e quella relativa all'anno a venire, detto previsionale.

La stesura del bilancio consuntivo è compito di un dottore commercialista esterno all'Associazione presso il quale il Consiglio di Amministrazione si appoggia per la regolare gestione economica

La stesura del bilancio previsionale è compito del Consiglio di Amministrazione.

Entrambi i bilanci sono esposti nella bacheca sociale, per dare modo ai Soci di poterlo visionare preventivamente, quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio.

In previsione di tale Assemblea, è stampato un numero di copie dei bilanci adeguato al numero dei partecipanti, al fine di poter garantire un corretto approfondimento dello stesso in seno al dibattito.

Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea Ordinaria, secondo quanto disposto nell'art. 18) del presente Statuto, per la sua enunciazione, dibattito ed approvazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Assemblea Ordinaria potrà apporre modifiche al Bilancio Previsionale, se lo riterrà opportuno, prima dell'approvazione dello stesso.

Nel caso in cui il bilancio consuntivo non dovesse essere ratificato dall'Assemblea, questa dovrà farsi carico della ricerca, accordo ed e remunerazione di un ulteriore dottore commercialista per le verifiche contabili e non di merito. La remunerazione del sopra detto dottore commercialista non potrà avvenire con i fondi dell'Associazione: in quanto non è possibile conoscerne l'entità senza un bilancio ratificato. Dovrà quindi essere pagata con un quota sociale speciale raccolta per l'evenienza. La procedura di revisione deve essere pianificata in tempo rispetto alle scadenze previste per legge: quali la presentazione della dichiarazione dei redditi o il pagamento delle imposte e delle tasse.

Nel caso di contestazione di merito del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Provirati verrà costituito considerando il Consiglio che ha presentato il bilancio quale parte in causa e l'insieme di tutti i Soci con diritto di voto scorporato dei Consiglieri sopra menzionati come l'altra parte in causa. Il Collegio dei Provirati, in questo caso, dovrà revisionare il bilancio al fine di renderlo idoneo all'approvazione dell'Assemblea entro le scadenze previste per legge, quali la dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte e delle tasse.

Art. 35 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.

Art. 36 - Delibere telematiche

Per snellire le procedure decisionali consiliari, a discrezione del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Orientamento Telematico, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, etc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante "password", chiavi pubbliche, etc.) di identificare univocamente i partecipanti. Tali votazione non hanno effetto deliberante ma solamente indicativo.

Art. 37 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio (ma non limitatamente):

- a) uno o più siti "web" gestiti a nome dell'Associazione;
- b) una o più "mailing list" (pubbliche o private);
- c) appositi canali tramite i quali tenere gli Orientamenti Telematici.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo e, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente 'Netiquette'.

Si consiglia caldamente ai soci l'uso di questi strumenti quali fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre che come approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

Art. 38 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto cinque membri di cui due fissi:

- il primo, eletto dall'Assemblea di Soci, al momento delle elezioni del Consiglio, fra i Soci aventi diritto di voto che non siano Consiglieri;
- il secondo, designato dal Consiglio, al momento della prima riunione, fra i Soci aventi diritto al voto che non siano Consiglieri.

Questi due membri durano in carica quanto il Consiglio eletto al momento della loro designazione.

Ai due membri sopra indicati si aggiungono altri tre membri, designabili fra tutti i Soci con diritto al voto:

- il terzo, è scelto a discrezione da una delle parti in causa;
- il quarto, è scelto a discrezione dell'altra parte in causa;
- il quinto, è designato di comune accordo dai precedenti quattro e presiede al Collegio dei Proviviri.

Questi ultimi tre membri durano in carica il tempo necessario per dirimere la controversia e giudicano limitatamente in merito alla causa per cui sono stati designati.

PARTE V - Rinvio

Art. 39 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

I comparenti nominano Simone RAVAROTTO presidente del consiglio dell'associazione; Roberto FOGLIETTA, vicepresidente; Daniele VENZANO, segretario; Elisabetta FERRI, vicesegretario; Massimo Renato ARNAUDO, tesoriere; Matteo GRACI, vicetesoriere; Sergio SCIACCHITANO, economo.

I comparenti determinano nella misura di lire sessantamila la quota associativa per il primo anno. Si stabilisce che il primo anno associativo scadrà il 31 dicembre 2001.

In deroga a quanto disposto all'art. 18) dello statuto che precede, i comparenti attribuiscono la qualifica di socio ordinario, per un anno da oggi e con immediato diritto di voto nelle assemblee e di elettorato passivo, a:

Stefano PRETE,
Marco CARDINALE,
Fabrizio PUCCI,
Stefano SOMAGLIA,
Walter MERCATALI,
Giorgio PORCELLI,
Loredana VASSALLO,
Pietro MARANO,
Marco ROSSELLO,
Stefano FOGLIETTA,
Michel MORELLI,
Rita EBLLI.

Questa attribuzione di qualifica di socio ordinario viene fatta, subordinatamente al fatto che le persone nominate paghino la quota associativa di statuto, entro sessanta giorni da oggi.

Quest'atto è scritto, ai sensi di legge, sopra cinquantosesantatre righe e quindi su sette secondo legge; da me poi letto ai comparenti, che lo approvano in ogni sua parte conforme alla loro espressa volontà, e insieme a me lo sottoscrivono e firmano ai margini.

Simone RAVAROTTO,
Roberto FOGLIETTA,
Daniele VENZANO,
Elisabetta FERRI,
Massimo Renato ARNAUDO,
Matteo GRACI,
Sergio SCIACCHITANO.